



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - Fax (0121) 59.80.42

Convenzione per la gestione associata e coordinata della CENTRALE UNICA DI COMMITENZA di cui all'art. 33 comma 3 bis del Dlgs n. 163 del 2006 come introdotto dalla Legge 214 del 2011 e s.m.i.

L'anno duemilaquindici, il giorno....., del mese di, presso la
Sede municipale del Comune di si sono personalmente costituiti:

- 1) Il Sig. _____ che dichiara di agire in nome e per conto del Comune di
Bricherasio - C. FISC. del Comune: _____
- 2) Il Sig. _____ che dichiara di agire in nome e per conto del Comune di Bibiana -
C. FISC. del Comune:
- 3) Il Sig. _____ che dichiara di agire in nome e per conto del Comune di Villar
Pellice - C. FISC. del Comune: _____
- 4) Il Sig. _____ che dichiara di agire in nome e per conto del Comune di
Angrogna - C. FISC. del Comune:

Atteso che con il D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214 del 2011 , "la cd legge salva Italia ", è stata introdotta una importante novità in materia di gestione delle procedure di evidenza pubblica , con specifico riferimento agli affidamenti gestiti dai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

Considerato che il comma 4 dell'art 21 della Legge n. 214 del 2011 ha aggiunto all'art 33 del Codice dei Contratti approvato con Dlgs n. 163 del 2006 il comma 3 bis che viene di seguito trascritto per immediato riferimento: " *all'art 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 è aggiunto , in fine il seguente comma < 3-bis .I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia , affidano obbligatoriamente , ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni di comuni di cui all'art 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici*" >

L'art 33 comma 3 bis del DLgs n. 163 /2006 è stato ulteriormente riformulato dall'art 9 del DL 66/2014 convertito in Legge 89/2014 stabilendo che il ricorso alla CUC è obbligatorio per tutti i Comuni non Capoluogo e non più soltanto per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Ricordato che con la conversione del DL 90/2014 in Legge 114/2014 è stato disposto un rinvio tecnico dell'obbligatorietà della centralizzazione della committenza e quindi dal 31 dicembre 2014 scatterà l'obbligo per l'acquisizione di beni e servizi per tutti i Comuni non Capoluogo , mentre dal 31 luglio 2015 l'obbligo coinvolgerà anche le procedure di affidamento di lavori e servizi

Atteso che qualificata Dottrina ha evidenziato che la locuzione “ accordo consortile “ va in senso contrario rispetto alla recente opzione espressa dal legislatore statale con la Legge finanziaria 2010 il quale , proprio nel medesimo intento di contingentare la spesa pubblica , ha previsto la soppressione di consorzi tra gli Enti locali (art 2 comma 186 lettera e della Legge 191 del 2009). Dato atto che la scelta in controtendenza può essere giustificata soltanto dalla necessità di attribuire alla centrale di committenza una “ propria soggettività giuridica “ che una mera convenzione non può garantire .

Dato atto che la giurisprudenza dominante (in primis TAR Sicilia Catania, Con St. V Sez 19.04.2007 n. 1800) esclude che il Consorzio sposti su di se la legittimazione passiva , cosicché una eventuale impugnazione degli atti di gara predisposti dalla Stazione , costituita in consorzio, ai fini di una corretta impostazione del contraddittorio, deve essere notificata a tutti i soggetti aderenti alla procedura centralizzata.

Ritenuto pertanto , sulla scorta di quanto predetto, adottare il collaudato modulo della convenzione di servizi disciplinato dall'art 30 dell'Ordinamento .

Ricordato inoltre che I recenti provvedimenti in materia di associazionismo impongono ai Comuni di piccole dimensioni di affrontare percorsi organizzativi e gestionali del tutto nuovi e di grande complessità già da attuarsi dal 1° gennaio 2013 e da concludersi entro il 31 dicembre 2014. La realizzazione di tali percorsi aggregativi implica processi di riorganizzazione degli apparati amministrativi e rilevanti processi di redistribuzione , quantitativa e qualitativa del personale coinvolto , con ripercussioni anche sul rispetto dei vigenti limiti in materia di spese di personale.;

Dato atto che i Comuni di Bricherasio. Bibiana, Villar Pellice ed Angrogna, hanno approvato il presente schema di convenzione con le seguenti, rispettive, deliberazioni di Consiglio Comunale:

n. ... del, esecutiva a termini di legge il Comune di Bricherasio;

n. ... del, esecutiva a termini di legge il Comune di Bibiana;

n. ... del, esecutiva a termini di legge il Comune di Villar Pellice;

n. ... del, esecutiva a termini di legge il Comune di Angrogna;

Tanto premesso,

Le Parti, come sopra costituite, di comune accordo convengono e stipulano ai sensi dell'art 30 dell'Ordinamento degli EE.LL. quanto appresso riportato, in attesa che la neonata Unione Montana del Pinerolese ne assuma le funzioni

Art 1 Oggetto della convenzione

1- E' istituita ai sensi del combinato disposto di cui all'art 3 comma 4 delle Legge 214 del 2011 e dell'art 30 del Dlgs n. 267 del 2000 e s.m.i la Centrale Unica di Committenza , di seguito indicata con l'acronimo “ C.U.C. “ per l'espletamento delle procedure di gara per gli appalti di lavori pubblici, servizi e forniture per i Comuni aderenti alla presente

Convenzione. La CUC non ha personalità giuridica , non ha una propria amministrazione e pertanto si configura come dotata unicamente di autonomia operativa e funzionale

Art. 2 Principi della convenzione

- 1 - L'azione degli Enti sottoscrittori deve essere sempre improntata ai seguenti principi:
- Miglioramento della qualità dei servizi;
 - Massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
 - Preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi ove possibili;
 - Rapida risoluzione dei contrasti e difficoltà interpretative;
 - Divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo , con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
 - Standardizzazione della modulistica e delle procedure;
 - Cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli enti aderenti;

Art. 3 Competenze del Comune con delega di funzioni.

- 1 - Il Comune Capo Convenzione deve:
- individuare il RUP della CUC ed il personale necessario che potrà essere messo a disposizione anche da parte degli Enti convenzionati;
 - affidare eventuali incarichi per l'esercizio delle funzioni ascritte previo nulla osta da parte della Conferenza dei Sindaci;
 - convocare la conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti;

Art. 4 Competenze autonome ascrivibili ai Comuni convenzionati

1 – Fatte salve le fattispecie di acquisto autonomo previste all'art.8 comma 2 , in caso di situazioni di emergenza al fine di scongiurare danni a persone e cose, assumerà la veste di RUP della CUC il responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune interessato dall'emergenza e potrà provvedere ad effettuare le spese necessarie in modo autonomo, comunque nel rispetto delle leggi in materia e delle disposizioni contabili

Art 5 Sede ,compiti Capo Convenzione e Conferenza Sindaci

1 - La C.U.C. **per il primo** anno di attuazione ha sede **presso il Comune di Bricherasio** il quale assume la veste di Capo Convenzione ed al quale i Comuni aderenti conferiscono delega di funzioni ; **per il secondo anno** ha sede **presso il Comune di Bibiana** il quale assume la veste di Capo Convenzione ed al quale i Comuni aderenti conferiscono delega di funzioni ; **per il terzo anno** ha sede **presso il Comune di Villar Pellice** il quale

assume la veste di Capo Convenzione ed al quale i Comuni aderenti conferiscono delega di funzioni; **per il quarto anno** ha sede **presso il Comune di Angrogna** il quale assume la veste di Capo Convenzione ed al quale i Comuni aderenti conferiscono delega di funzioni. Gli Enti stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e la gestione della C.U.C. siano predisposti dal Comune capo convenzione per l'anno di riferimento.

2 - Le parti convengono di istituire una Conferenza dei Sindaci composta dai Sindaci o dai loro delegati, dei Comuni partecipanti alla Convenzione, con il compito di esprimere pareri preventivi e obbligatori su tutti gli atti fondamentali che sono di competenza del Comune capo convenzione e proporre atti d'indirizzo per la gestione .

3 - La Conferenza dei Sindaci è presieduta dal Sindaco del Comune capo convenzione ed i suoi provvedimenti sono assunti a maggioranza dei suoi membri. È convocata dal Presidente, anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni convenzionati, ogni qualvolta sia necessario per l'esercizio delle proprie funzioni.

4 - Il Segretario verbalizzante della Conferenza sarà scelto dal Presidente , sentiti i Sindaci dei Comuni partecipanti alla convenzione , tra i segretari c.li dei Comuni partecipanti alla convenzione.

Art 6 Spese di funzionamento

1 - Le spese di gara (**cd costi diretti** quali contributo A.N.A.C , pubblicazione bandi ed avvisi...) derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento da parte della Centrale di Committenza, verranno inserite fra le somme a disposizione dei quadri economici dei singoli progetti dei lavori, servizi, forniture.

2 - La spesa verrà liquidata alla Centrale di Committenza dall'Ente aderente al termine della procedura di aggiudicazione effettuata a suo favore.

3 - La Conferenza dei Sindaci determinerà in sede di prima applicazione , **I costi diretti** a carico del Comune per cui opera la CUC, suddividendoli e graduandoli eventualmente anche in base all'importo a base d'appalto ed al tipo di metodo di conferimento prescelto. Oltre ai costi diretti sono a carico dei Comuni aderenti **i costi comuni** quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:quelli derivanti dalla remunerazione del RUP della CUC, acquisto di hardware e software e relativi ,canoni di manutenzione, pubblicazioni, stampati. La Conferenza dei Sindaci adotterà apposite determinazioni in merito.

Art.7 Durata della Convenzione e recesso

1 - La presente Convenzione ha durata di anni 4 (quattro) decorrenti dalla data di stipulazione salvo che il servizio di CUC sia svolto dall'Unione Montana della Val Pellice a cui i Comuni convenzionati aderiscono. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza,viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli Enti convenzionati.

2 - Alla scadenza del primo anno di operatività l'Assemblea dei Sindaci interessati, provvedere, se necessario, alla revisione del suo contenuto con adeguamento alle diverse necessità e problematiche emerse nel corso dell'anno ed ad una eventuale rideterminazione dei rapporti finanziari., tale procedura potrà essere attuata anche per gli anni successivi.

3 - Gli enti aderenti possono recedere dal rapporto convenzionale con apposito atto deliberativo notificato al Comune capo convenzione almeno sei mesi prima del termine dell'esercizio finanziario. Il Comune recedente resta comunque vincolato al pagamento delle spese fino al primo gennaio dell'anno successivo.

Art 8

Attività e servizi svolti dalla C.U.C.

1 - Le funzioni ed i servizi svolti dalla C.U.C ed oggetto della presente Convenzione, consistono nella gestione dei rapporti con gli Enti convenzionati e delle procedure di gara. L'ambito di operatività delle C.U.C è relativo ad appalti di lavori pubblici ed all'acquisizione di beni e servizi, con le procedure ordinarie ed anche con procedura negoziata senza pubblicazione di bando per qualsiasi importo e per il cottimo fiduciario di cui all'art 125 del T.U sui Il.pp. . Restano esclusi le acquisizioni in base al servizio economale di cui agli artt. 152 e 153 del TUEL

2 - In alternativa all'utilizzo delle funzioni della C.U.C. , i Comuni aderenti potranno , ai sensi dell'art 1 comma 4 del DL n. 95/2012 convertito in legge 135 del 2012 , il quale ha introdotto una disposizione integrativa al comma 3 bis, dell'art 33 del T.U precitato, utilizzare gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre Centrali, tra cui le convenzioni Consip, nonché il mercato elettronico della p.a. (MEPA) disciplinato dall'art 328 del Regolamento attuativo al Codice. La conferenza dei Sindaci potrà stabilire un limite entro il quale i singoli Comuni dovranno acquistare autonomamente, senza rivolgersi alla CUC anche al fine di evitare il congestionamento delle procedure

Art. 9

Funzioni della C.U.C

1 - La C.U.C. cura la gestione delle procedure di gara e svolge specificatamente le seguenti attività e servizi:

- a) collabora con l'Ente convenzionato ai fini della corretta individuazione dei contenuti dei criteri di aggiudicazione al fine di una piena corrispondenza del lavoro , del servizio e delle forniture in relazione alle esigenze del Comune interessato;
- b) acquisisce dal Comune interessato all'appalto/fornitura la determinazione a contrarre di cui all'art 192 dell'Ordinamento degli Enti Locali;
- c) attiva la procedura di gara entro 30 giorni dal ricevimento della determinazione a contrarre;
- d) definisce con il Comune interessato la procedura di gara per la scelta del contraente;
- e) collabora con il Comune interessato alla stesura dei capitolati di cui all'art 5 comma 7 del Dlgs n. 163 del 2006 e smi;
- f) collabora alla stesura del bando e/o capitolato speciale d'appalto;

- g) definisce con il Comune interessato il criterio di aggiudicazione e gli ulteriori atti aggiuntivi alla gara;
- h) definisce, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i parametri di valutazione delle offerte con relativa specificazione dei punteggi da assegnare;
- i) redige gli atti di gara compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico - organizzativa;
- j) nomina la Commissione aggiudicatrice con esclusione del Presidente;
- k) collabora alla gestione di eventuali contenziosi;
- l) collabora con il Comune interessato alla stipula del contratto;
- m) individua autonomamente con apposite procedure di gara i fornitori di alcune tipologie di beni e servizi individuati dai Comuni aderenti ai quali gli stessi potranno accedere.

Art. 10 Organizzazione della C.U.C

1 - La C.U.C. utilizzerà il personale in p.o ai Comuni convenzionati, secondo le determinazioni che verranno assunte dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni ; tale personale assumerà, ai sensi del combinato disposto di cui all'art 10 comma 1 del Codice dei Contratti che e dell'art 274 del Dpr n. 207 del 2010 (Regolamento di attuazione al T.U sui Il.pp.) la veste di Rup specificatamente in ordine alla sola procedura di gara per l'affidamento di lavori, acquisti e forniture, ed assumerà la responsabilità proprie di punto di riferimento del soggetto protagonista (Comune) e collaborerà con il Rup comunale (nominato per le fasi della progettazione ed esecuzione) nella predisposizione degli atti di gara propri della C.U.C.. I Comuni aderenti pertanto intendono “ derogare “esplicitamente al principio della unicità del Rup per gli appalti di lavori in quanto, conclusa la procedura di gara, la “ gestione “ dell'appalto ritornerà all'ente locale di provenienza .

Art. 11 Attività di competenza del Comune convenzionato

2 - Ciascun Comune convenzionato mantiene le seguenti competenze:

- 1) la nomina del Rup.per le funzioni afferenti la progettazione e l'esecuzione in caso di lavori , ed in caso di forniture e servizi,il Rup per la fase dell'esecuzione e della fornitura;
- 2) la nomina del Presidente della Commissione in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 3) le attività e le procedure volte all'individuazione dei lavori ,forniture e servizi da affidare in appalto;
- 4) la redazione e l'approvazione dei progetti e degli atti di gara ad esclusione del bando , sentita la C.U.C;

Il Comune può delegare alla C.U.C la validazione tecnica ed amministrativa dei progetti con oneri a proprio carico.

Art. 12 Controversie

1 - Le eventuali controversie che potessero insorgere nel corso dell'esecuzione della Convenzione o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, sono demandate a un collegio arbitrale, composto da n.4 membri nominati da ciascuno degli Enti interessati e da un membro, con funzioni di presidente, nominato d'intesa tra gli arbitri o in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Comune capo convenzione, su istanza della parte più diligente.

In caso di mancata conciliazione delle controversie secondo le modalità di cui al comma 1, la risoluzione delle stesse è demandata al Giudice ordinario.

Art. 13

Spese di stipula della Convenzione

1 - Tutte le spese derivanti dalla stipula della presente Convenzione sono ripartite in parti uguali tra tutti i Comuni interessati . La presente scrittura privata gode dell'esenzione dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 642 allegato B art. 16 e del D.M. 20 agosto 1992 mentre non vi è obbligo di richiedere la registrazione ai sensi del comma 1 della Tabella " atti per i quali non vi è obbligo di richiedere la registrazione " allegata al D.P.R n. 131 del 1986.

Atto letto, approvato e sottoscritto dai contraenti per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n. 7 pagine , che viene firmato dalle parti.

Sottoscrizione dei partecipanti:

Per il Comune di _____

Per il Comune di _____

Per il Comune di _____

Per il Comune di _____